

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4303

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, BARBIERI, CORRAO,
BISCARDI, FERRANTE, VISERTA COSTANTINI, STANISCA,
FIGURELLI, LAURICELLA, CAZZARO e GAMBINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1999

—————

Piano triennale per l’attuazione della misura di accompagna-
mento sociale della pesca

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i provvedimenti volti all'incremento della biomassa delle risorse alieutiche e alla regolazione dello sforzo di pesca, affinché si mantenga a livelli sostenibili, notevoli risultati sono stati ottenuti imponendo annualmente, sin dal 1989, un periodo di interruzione tecnica temporanea dell'attività di pesca.

Nel decennio di applicazione, tale strumento di gestione ha riguardato le imbarcazioni autorizzate alla pesca con reti a strascico o volante per un periodo di sospensione temporanea da un minimo di 30 giorni a un massimo di 45 giorni.

Tale strumento è stato previsto con provvedimenti legislativi attuati con appositi decreti ministeriali applicativi recanti le modalità tecniche di attuazione.

Da ultimo, per l'anno 1998 la misura è stata prevista dall'articolo 3 della legge 21 maggio 1998, n. 164, cui hanno fatto seguito i decreti del Ministro delle politiche agricole del 16 giugno 1998.

Per il 1999 la misura ha riguardato solo il Tirreno e lo Ionio, in quanto, com'è noto, per l'Adriatico è stato necessario attuare «il fermo bellico» a causa delle contingenze derivanti dalla crisi balcanica.

Per il triennio 2000-2002 si prevede che la disciplina giuridica dell'interruzione tempo-

ranea dell'attività di pesca, tenendo conto dell'impatto socio-economico causato dalla sospensione dell'attività produttiva, si attuerà attraverso un sistema di misure sociali d'accompagnamento, consistenti (limitatamente al periodo di interruzione) nel pagamento all'equipaggio, da parte della pubblica amministrazione, del minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e nel rimborso degli oneri assistenziali e previdenziali dovuti per il medesimo equipaggio. Ciò in quanto non è possibile qualsiasi forma di aiuto all'impresa conformemente alle indicazioni comunitarie.

Il Parlamento, in sede di esame dei provvedimenti predetti, ha sempre affermato la necessità di uno strumento programmatico di durata pluriennale.

Motivi di natura politico-finanziaria hanno finora causato il rinvio dello strumento programmatico succitato ed è al fine di colmare la lacuna determinatasi che si è predisposto il disegno di legge in oggetto.

L'onere annuo di 40.000 milioni di lire è stato calcolato sulla base del numero totale di unità da pesca a strascico o volante (totale di 4.936 unità risultanti alla data del 1° gennaio 1997) e considerando una media di tre marittimi imbarcati per unità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, per il triennio 2000-2002, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a trenta giorni consecutivi, disposte annualmente, ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo personale in corrispondenza dei periodi di interruzione tecnica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 40.000 milioni annui, si provvede, per ciascuno degli anni 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

